

Gaetano Petrelli

**PATOLOGIE NEGOZIALI E
STABILITÀ DEL GIUDICATO NEL
DIVORZIO SU DOMANDA
CONGIUNTA**

Estratto

PATOLOGIE NEGOZIALI E STABILITÀ
DEL GIUDICATO
NEL DIVORZIO SU DOMANDA CONGIUNTA

SOMMARIO: 1. Premessa. Accordo dei coniugi e sentenza nel divorzio su domanda congiunta. — 2. Analisi e scomposizione dell'accordo dei coniugi alla base del ricorso congiunto di divorzio; natura costitutiva o dichiarativa della sentenza. — 3. Profili negoziali e profili processuali nel ricorso congiunto di divorzio. — 4. *Segue*: impugnabilità con i rimedi negoziali degli accordi di separazione consensuale e differenze rispetto agli accordi di divorzio congiunto. — 5. Unitarietà dell'istituto del divorzio «giudiziale» e autorità di cosa giudicata: impossibilità di configurare effetti «attenuati» della sentenza emanata su ricorso congiunto dei coniugi in presenza di patologie dell'accordo. — 6. L'impugnazione della sentenza di accoglimento del ricorso congiunto di divorzio. — 7. Esame di una fattispecie analoga: la sentenza costitutiva *ex* art. 2932 c.c. in rapporto al contratto generativo dell'obbligo di contrarre. — 8. Conclusioni: la fonte degli effetti giuridici nel divorzio su domanda congiunta e le preclusioni derivanti dal giudicato.

1. *Premessa. Accordo dei coniugi e sentenza nel divorzio su domanda congiunta.* — La prima riforma della disciplina del divorzio, operata con la legge 6 marzo 1987, n. 74, ha introdotto nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, una particolare «modalità» operativa — il ricorso congiunto di divorzio da parte di entrambi i coniugi — caratterizzata da una disciplina semplificata: il suo obiettivo era (ed è) quello di accelerare l'*iter* del processo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ferma restando la necessità di accertamento giudiziale dei presupposti di legge, di cui all'art. 3 della legge n. 898/1970, e quindi l'impossibilità di ricondurre l'istituto in esame al c.d. divorzio consen-